



COMUNICATO STAMPA n. 118/25

Lussemburgo, 11 settembre 2025

Sentenza della Corte nella causa C-802/23 | MSIG

Principio del *ne bis in idem*: una persona non può essere sottoposta ad un procedimento penale in uno Stato membro per un atto terroristico che le ha già valso una condanna in un altro Stato membro, nonostante lì la qualificazione del reato sia diversa

Il 4 settembre 2019 una dirigente dell'organizzazione terroristica Euskadi Ta Askatasuna (ETA) è stata consegnata alle autorità spagnole in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Corte centrale spagnola nell'ambito di un procedimento penale relativo ad un attentato terroristico alla caserma della polizia di Oviedo (Spagna), avvenuto il 21 luglio 1997. Essa è accusata di aver commesso, dalla Francia, i reati di distruzioni con finalità di terrorismo, di tentativo di omicidio premeditato con finalità di terrorismo nonché di percosse e lesioni. Rischia una pena di reclusione di 30 anni.

Orbene, essa ha già scontato in Francia una pena di 20 anni di reclusione. Conformemente alla normativa spagnola, le pene risultanti da condanne pronunciate dai giudici francesi e dai giudici spagnoli non possono essere cumulate: l'accusata dovrebbe allora scontare un totale minimo di 50 anni di reclusione, senza che sia possibile fissare una durata massima di pena.

La Corte centrale spagnola rileva che le azioni giudiziarie promosse in Spagna riguardano i medesimi atti oggetto delle sentenze francesi. Con una sentenza del 2021, essa ha dunque ritenuto di essere in presenza di un «caso di *bis in idem*»¹. Tuttavia, tale sentenza è stata annullata il 21 marzo 2023 dalla Corte suprema spagnola, la quale ha rinviato la causa alla Corte centrale affinché statuisca di nuovo. Dinanzi a tale interpretazione divergente, la Corte centrale ha deciso di adire la Corte di giustizia.

La Corte segnala che la nozione di «medesimi fatti» ricomprende la sola materialità dei fatti, pertanto le qualificazioni giuridiche divergenti dei medesimi fatti in due Stati membri diversi oppure il perseguire interessi giuridici diversi in tali Stati non possono ostare all'applicazione del principio del *ne bis in idem*.

Spetta alla Corte centrale spagnola determinare se i fatti oggetto del procedimento penale di cui trattasi siano gli stessi di quelli che sono stati giudicati in via definitiva dai giudici francesi. Tuttavia, la Corte precisa che **la nozione di «medesimi fatti» comprende i fatti contestati ad una persona nell'ambito di un procedimento penale promosso in uno Stato membro per atti terroristici qualora tale persona sia già stata condannata in un altro Stato membro, a causa dei medesimi atti, per la sua partecipazione ad un'associazione terroristica finalizzata alla preparazione di un attentato.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Ai sensi dell'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995. Secondo il suddetto articolo, una persona non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti per i quali ella è già stata giudicata con sentenza definitiva in un altro Stato membro, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge di tale ultimo Stato, non possa più essere eseguita. Tale articolo garantisce il rispetto del contenuto essenziale dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il quale sancisce il diritto a non essere giudicato o punito due volte per il medesimo reato – e deve essere interpretato alla luce di quest'ultimo.